

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 2-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **BASSI LAGOSTENA**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate)

TRASMessa DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI CREMA

il 20 giugno 1994

Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La pretura circondariale di Crema ha trasmesso alla Camera dei Deputati gli atti del procedimento penale a carico dell'onorevole Umberto Bossi, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 290 del codice penale.

I fatti possono essere così riassunti:

1) *Fatto.*

Il 12 novembre 1993 l'onorevole Umberto Bossi teneva un comizio elettorale nella piazza Duomo in Crema, discorso videoregistrato e quindi trascritto a cura del commissariato di pubblica sicurezza di Crema.

Il procuratore della Repubblica di Crema, avviate le indagini preliminari, chiedeva il 22 novembre 1993 autorizzazione a procedere contro Bossi Umberto al ministro di grazia e giustizia, il quale la concedeva, con decreto 1° febbraio 1994, n. 201, in data 21 gennaio 1994, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 290 e 313 del codice penale e agli articoli 343 e seguenti del codice di procedura penale per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario.

2) *Norme di legge che si assumono violate.*

Con decreto n. 1714/93 R.G. in data 1° marzo 1994, il procuratore della Repubblica di Crema disponeva la citazione a giudizio di Bossi Umberto davanti al pretore di Crema per l'udienza del 31 maggio 1994, formulando la seguente imputazione: « imputato del reato di cui all'articolo 290 del codice penale per avere durante il comizio elettorale della Lega Nord tenutosi a Crema il 12 novembre 1993 pubblicamente vilipeso l'ordine giudiziario con le seguenti frasi: « Voi vedeste cos'è il Consiglio superiore della magistratura, voi vi ribellereste tutti, è un Consiglio di magistrati eletti dai partiti, hanno creato in seno al

Consiglio superiore della magistratura una specie di Parlamento costituito da tante correnti quanti sono i partiti presenti in Parlamento, Lega esclusa, parlo dei partiti del regime, è una specie di bolgia dantesca dove si decide chi colpire e chi non colpire, dove si preparano le basi, si mettono le basi per processi politici per i magistrati politici che con le loro sentenze fasulle di parte hanno contribuito enormemente a rovinare il nostro paese ».

In Crema il 12 novembre 1993.

In sede di atti preliminari al giudizio il difensore dell'onorevole Umberto Bossi sollevava questione relativa all'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, in relazione all'applicabilità del 1° comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Il pretore, sospeso per novanta giorni il procedimento, ha trasmesso gli atti alla Camera dei Deputati, ritenendo non manifestamente infondata la eccezione sollevata dall'imputato.

Nel caso di specie il problema è quello di esaminare se rientrano nella garanzia di cui all'articolo 68 della Costituzione, 1° comma, non solo le opinioni espresse da un parlamentare nei dibattiti in aula o in Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni, interpellanze eccetera) — che sono esercizio diretto del mandato parlamentare — ma anche la manifestazione di giudizi politici dati fuori dal Parlamento, ma riconducibili ad una proiezione verso l'esterno dell'attività più strettamente parlamentare; attività, quindi, rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di cui il parlamentare è investito (cosiddetta insindacabilità esterna).

Va ricordato che la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle

loro funzioni è prevista dalla Costituzione a garanzia della libertà del fine che caratterizza il sovrano esercizio di quelle funzioni. Tale garanzia è necessariamente estesa a tutte quelle attività che della funzione parlamentare costituiscono antecedente, momento formativo, esplicazione. « L'attribuzione, infatti, di una facoltà formalmente garantita rischierebbe di rimanere una pura enunciazione se non comprendesse anche tutto ciò che è funzionale, connesso o consequenziale all'espletamento della stessa ». (Senato, IX Legislatura, Doc. IV, n. 55-A; Assemblea 5 marzo 1986).

La definizione di « esercizio delle funzioni » è complessa: impone infatti di considerare non soltanto la nozione di « funzione » ma anche le insostituibili modalità dell'« esercizio ». Si tratta di « un vero e proprio procedimento idoneo a contenere la funzione " tipica " e quella che ne costituisce un inscindibile momento di formazione » (Senato, IX Legislatura, Doc. IV, n. 7-A; Assemblea 14 marzo 1984).

Secondo la Cassazione Sezioni Unite Penali (Sentenza n. 4 del 1983) l'immunità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni ha lo scopo di proteggere il membro del Parlamento da condizionamenti e ritorsioni che menomerebbero la piena libertà con cui egli deve poter assolvere al mandato rappresentativo.

Ed ancora « la norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione... riduttivamente è definita di immunità sia pure assoluta. Essa presuppone in effetti una più importante affermazione ». Infatti la categoria stessa dell'illecito, sia penale che civile, non ha possibilità di concretarsi, « proprio perché — conclude la suprema Corte — l'illecito presuppone sempre la violazione di un limite giuridico e nessun limite può incontrare l'esplicazione del mandato parlamentare ».

Il principio dell'insindacabilità assoluta — penale, civile, amministrativa — dell'attività parlamentare è stato confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del 15 dicembre 1988. In essa si afferma che « la prerogativa dell'articolo 68, primo

comma, della Costituzione (cosiddetta insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato ».

Dalla citata sentenza si traggono i seguenti insegnamenti.

Spetta alla Camera di appartenenza, e solo ad essa, di affermare se i fatti addebitati ad un proprio componente siano insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Camera una volta investita del problema non solo può — ma deve, perché è il solo organo investito di tale funzione — valutare i presupposti dell'insindacabilità e, se esistenti, dichiararla. Principio, questo, ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 443 del 1993.

Sul punto la giurisprudenza sia del Senato che della Camera ha sempre ritenuto che rientrano nelle garanzie previste dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione anche le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere, purché riconducibili all'attività parlamentare (cosiddetta insindacabilità esterna).

Risultano in tal senso, tra gli altri, i precedenti di entrambi i rami del Parlamento riguardanti i casi dei deputati Fini (doc. IV, n. 170-A, XI leg.), Calini (doc. IV, n. 171-A, XI leg.), Bossi (doc. IV, n. 187-A, XI leg.), nonché dei senatori Ricci (doc. XVI, n. 10, IX leg.), Imposimato (doc. IV, n. 72-A, X leg.), Gualtieri (doc. XVI, n. 14, XI leg.), Meduri (doc. IV-ter, n. 1-A, XI leg.), Boso (doc. IV-ter, n. 2, XI leg.), Meduri (doc. IV, n. 60-A, XI leg.).

Va infine aggiunto che per quanto le opinioni espresse da un membro del Parlamento possano essere oggettivamente « pesanti » e risultare fortemente sgradite a chi ne è destinatario, certo è che la previsione costituzionale della insindacabilità rappresenta una essenziale garanzia del sovrano svolgimento della funzione parlamentare e quindi della libertà e della generalità del

fine assegnato all'organo parlamentare (si veda: Atti Senato, IX legislatura, Doc. IV, n. 7-A). La norma costituzionale, affermando la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, si riferisce, ovviamente, proprio ad opinioni che in ogni altra ipotesi potrebbero costituire ragione e materia di illecito.

Per concludere: un comizio elettorale di un deputato costituisce occasione per portare all'esterno le tesi, le opinioni, le critiche, le proposte di riforma sostenute nei dibattiti e nelle sedi parlamentari.

È altrettanto certo che le frasi pronunciate dall'onorevole Bossi, per quanto poco diplomatiche e sicuramente sgradite ai destinatari, costituivano l'esternazione delle richieste, portate avanti anche dalla

Lega, di una riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, giudicato da molti troppo politicizzato; riforma che doveva ispirarsi al sistema maggioritario, scelto dagli elettori in occasione del referendum per le elezioni politiche.

Quindi opinioni politiche rientranti nella cosiddetta insidiabilità esterna.

In base a tali premesse, pertanto, la Giunta ha approvato, a larga maggioranza, la proposta del relatore, deliberando di riferire all'Assemblea nel senso che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Augusta BASSI LAGOSTENA, *Relatore*.